



COMUNE DI CHIGNOLO PO

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
INTERVENTI ECONOMICI
DI NATURA ASSISTENZIALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/01/2006

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e successive modifiche, gli interventi economici di natura assistenziale che rientrano nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti agli Enti locali in base alla normativa vigente, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

ART. 2 - FINALITA'

1. Gli interventi economici di natura assistenziale erogati dal Comune, uniformati al principio fondamentale del rispetto della persona e della sua dignità, sono prevalentemente destinati alle fasce più deboli della popolazione con le seguenti finalità:

- assicurare le essenziali condizioni materiali di vita;
- promuovere l'autosufficienza e l'autonomia materiale ed economica;
- contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione;
- favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo;
- favorire le condizioni per la permanenza e l'integrazione nell'ambiente familiare e sociale, evitando per quanto possibile ogni forma di istituzionalizzazione;

2. Tali finalità trovano attuazione nei seguenti ambiti di intervento:

- mantenimento delle persone anziane nel proprio ambiente di vita e, più in generale, tutela, assistenza e sostegno agli anziani;
- tutela sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;
- inserimento e integrazione sociale, autonomia e mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini disabili o portatori di handicap;
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- sostegno a persone e nuclei familiari che si trovano momentaneamente in condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali ed al reinserimento sociale e produttivo degli assistiti.

ART. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi economici di natura assistenziale disciplinati dal presente regolamento sono destinati alle persone e ai nuclei familiari residenti nel Comune di Chignolo Po, la cui situazione economica risulti inferiore alla soglia del "minimo vitale" individuato annualmente con atto della Giunta Comunale in relazione alle specifiche condizioni sociali ed economiche del territorio, e da intendersi quale soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La condizione economica inferiore al minimo vitale non comporta automaticamente la concessione degli interventi economici che è, in ogni caso, subordinata alla verifica della situazione sociale, reddituale, e più in generale del tenore di vita, oltre che del richiedente anche dei familiari, conviventi e non, tenuti alla corresponsione degli alimenti, ai sensi del art. 433 e seguenti del

Codice Civile. A tal fine, il richiedente l'intervento deve segnalare la presenza o meno dei familiari di cui all' art. 433 C.C., e fornire ogni informazione utile riguardo la condizione sociale, reddituale, il tenore di vita nell'ordine:

del coniuge, dei figli, dei genitori, dei generi e nuore, dei suoceri e suocere, dei fratelli e sorelle.

ART. 5- TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, potrà concedere i seguenti contributi di natura assistenziale:

• contributo continuativo per garantire il "minimo vitale"

• contributo straordinario

• altri interventi

ART. 6 - CONTRIBUTO CONTINUATIVO

1. Il contributo continuativo è un sussidio mensile finalizzato a garantire il "minimo vitale" a singoli o a nuclei familiari in cui non sia presente alcun soggetto in età o in condizione lavorativa, la cui eventuale disabilità a svolgere un lavoro proficuo sia attestata mediante certificazione di invalidità non inferiore ai 2/3 e relativa condizione di non avviamento al lavoro.

2. L'entità del sussidio non potrà superare la differenza tra reddito familiare ed il livello del "minimo vitale" di cui all'art. 3.

3. Il riconoscimento e l'ammontare del contributo continuativo dipendono non solo dalle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, ma anche dall'esito della istruttoria di cui al successivo art. 10.

4. Il contributo continuativo è erogato per un periodo di un anno, salvo periodi inferiori nell'ipotesi di sostanziali variazioni migliorative delle condizioni del soggetto o del nucleo assistito, nel breve-medio periodo. Potrà essere rinnovato di anno in anno solo se persiste lo stato di bisogno.

5. Il sussidio mensile viene di norma erogato in denaro; qualora tuttavia sia accertata l'incapacità dell'utente a gestire autonomamente il proprio reddito in funzione delle reali necessità proprie e del nucleo familiare, il contributo potrà essere sostituito in tutto o in parte mediante:

- l'erogazione di buoni acquisto generi alimentari e di prima necessità;
- il pagamento diretto di fatture o conti a carico dell'utente;
- il rimborso totale o parziale di spese di carattere sanitario.

6. L'ammissione al contributo continuativo esclude da altri interventi relativi a bisogni ordinari (utenze, buoni acquisto generi alimentari), mentre può coesistere con interventi di carattere straordinario e/o con agevolazioni sulle prestazioni di servizi comunali.

ART. 7 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO

1. Il contributo economico è straordinario quando viene erogato al fine di sopperire situazioni di grave disagio economico e/o sociale di natura eccezionale e temporanea, a cui singoli cittadini o nuclei familiari non sono momentaneamente in grado di far fronte autonomamente.

2. Non sono previsti tetti per l'importo minimo, mentre l'importo massimo del contributo straordinario è stabilito annualmente con atto della Giunta Comunale, anche in relazione allo stanziamento di Bilancio previsto sui relativi capitoli.

3. Il contributo straordinario viene di norma liquidato in denaro ma può essere corrisposto anche nei modi di cui al comma 5 dell'art. 6. L'ammissione al contributo straordinario può coesistere con interventi di carattere continuativo e/o con agevolazioni sulle prestazioni.

ART. 8 - ALTRI INTERVENTI

1. Sulla base delle condizioni di bisogno rilevate in seguito alla istruttoria di cui al successivo art. 10, possono essere concessi specifici contributi e/o benefici di natura economica di volta in volta riconducibili alla tipologia continuativa o straordinaria, quali:

buoni acquisto generi alimentari

buoni acquisto generi di prima necessità

rimborsi totali o parziali per spese di carattere sanitario

pagamento bollette/ fatture utenze uso domestico

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per ottenere un intervento economico va presentata, su apposito modello predisposto, ai Servizi Sociali del Comune corredata da una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

2. Il modello per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (ISEE).

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni ulteriore informazione e documento ritenuti utili ai fini dell'istruttoria della domanda.

ART. 10 - ISTRUTTORIA

1. La richiesta di intervento economico è istruita dal Servizio Sociale Comunale entro il termine massimo di 20 giorni dalla presentazione e trasmessa alla Giunta comunale.

2. Le istanze di richiesta degli interventi economici dovranno, in ogni caso, esporre le motivazioni

- specifiche della richiesta e consentire la valutazione dei seguenti elementi, ai fini dell'istruttoria: composizione del nucleo familiare, sia in relazione ai legami parentali che alle convivenze di fatto;
- presenza o meno di congiunti;
- condizione economica del nucleo familiare del richiedente, in riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale, nonché al tenore di vita;
- ammontare complessivo degli eventuali contributi percepiti dal richiedente e dal suo nucleo familiare da parte del Comune e da altri soggetti pubblici e privati nell'anno in corso ed eventualmente anche negli anni precedenti.

3. La fase istruttoria potrà inoltre comprendere la rilevazione di ulteriori elementi conoscitivi quali:

- condizione di salute dei membri del nucleo familiare;
- situazione familiare e sociale in generale, con particolare attenzione ai rapporti tra i componenti del nucleo e alle capacità di interrelazione di ciascun membro al di fuori del nucleo;
- condizione abitativa;
- condizione professionale ed occupazionale del richiedente e dei conviventi;
- condizione economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti;
- altro elemento o circostanza utile a delineare l'effettiva situazione del richiedente e dei suoi familiari.

4. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, potranno essere eseguite visite domiciliari da parte di incaricato del Comune e/o operatore sociale. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, potranno essere disposte ulteriori verifiche.

5. La Giunta Comunale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria ed entro 15 giorni dalla fine della stessa, stabilisce con deliberazione motivata l'accettazione o il rifiuto dell'intervento economico, la tipologia, l'entità e la modalità dell'intervento.

ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il comune effettua verifiche periodiche, anche per mezzo di operatori sociali, al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la Giunta Comunale con apposito provvedimento.

ART. 12 TUTELA DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali dei cittadini nonché della loro dignità.

In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del predetto Decreto, i cittadini saranno informati sulla finalità del trattamento dei dati, sulle modalità del trattamento stesso (strumenti manuali e/o informatici), sulle categorie di soggetti e/o di Enti ai quali i dati verranno comunicati in quanto legittimati al trattamento, sul Responsabile del trattamento.

I tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili sono contemplate nell'apposito Regolamento previsto dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.196/2003.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

All'esecutività della deliberazione di approvazione, il presente Regolamento sarà ripubblicato per trenta giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.